

1° SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 gennaio 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZE

SENTENZA 19 dicembre 1985, n. 368 Pag. 3

ORDINANZE

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 372 Pag. 4

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 373 5

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 374 5

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 375 5

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 377 5

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 378 6

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 379 6

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 380 6

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 381 6

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 382 7

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 383 7

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 384 7

ORDINANZA 19 dicembre 1985, n. 385 7

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- ORDINANZA del tribunale di Sondrio del 12 marzo 1985 (Reg. ord. n. 467/1985). — Art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - equiparazione ai fini penali delle armi da sparo a quelle ad aria compressa (art. 3 Cost.) Pag. 8
- ORDINANZA del pretore di Cagliari del 18 giugno 1985 (Reg. ord. n. 551/1985). — Art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155: Previdenza ed assistenza - retribuzione annua pensionabile - limite massimo (tetto pensionabile) - mancato adeguamento alla svalutazione monetaria (artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.) 8
- ORDINANZA del tribunale di Napoli del 17 dicembre 1984 (Reg. ord. n. 553/1985). — Art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 873 (recte: d.l. 30 settembre 1982, n. 688, conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873): Ripetizione di indebito - imposizione di diritti doganali all'importazione di merci - rimborso delle somme pagate dall'importatore - diritto subordinato alla prova documentale che l'onere economico non è stato trasferito su altri soggetti (artt. 3, 11 e 24 Cost.) 9
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 14 giugno 1984 (Reg. ord. numero 607/1985). — Art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737: Agenti e funzionari di p.s. - sanzioni disciplinari - operatività di diritto della destituzione nei casi di interdizione temporanea dai pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.) 11
- ORDINANZA del pretore di Cagliari del 13 giugno 1985 (Reg. ord. n. 552/1985). — Art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in rif. art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153: Previdenza ed assistenza, pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - esclusione dall'integrazione al minimo per titolari di assegno vitalizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. (art. 3 Cost.) 14
- ORDINANZA del pretore di Caltanissetta del 9 luglio 1985 (Reg. ord. n. 559/1985). — Art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338: Previdenza e assistenza - pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S. - esclusione dall'integrazione al minimo per titolari di pensione a carico del Fondo di quiescenza della regione siciliana (art. 3 Cost.) 15
- ORDINANZA del tribunale di Napoli dell'8 febbraio 1985 (Reg. ord. n. 554/1985). — Art. 19 del d.l. 29 settembre 1982, n. 688, conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873: Ripetizione di indebito - imposizione di diritti di visita sanitaria per importazione di prodotti ittici - rimborso delle somme pagate dall'importatore - diritto subordinato alla prova documentale che l'onere economico non è stato trasferito su altri soggetti (artt. 3 e 24 Cost.) 17
- ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Bergamo del 26 febbraio 1985 (Reg. ordinanze n. 625/1985). — Art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904: Imposta incremento valore immobili - esenzione dall'imposta per gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici cattolici - mancata estensione di tale beneficio agli immobili appartenenti ad enti di altre confessioni religiose (artt. 8 e 19 Cost.) 18
- ORDINANZA della Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, dell'11 dicembre 1979 (Reg. ord. numero 698/1985). — Artt. 12, secondo comma, e 13 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e corrispondenti artt. 81, primo comma, e 86, primo comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092: Previdenza e assistenza - pensione di reversibilità ad orfani maggiorenni inabili - necessità che l'inabilità insorga in data anteriore alla morte del genitore (art. 3 Cost.) 19
- ORDINANZA del pretore di Palermo del 10 luglio 1985 (Reg. ord. n. 579/1985). — Art. 1, commi 9-bis e quater, della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale - dichiarazione di nullità della licenza per finita locazione, già convalidata (artt. 3, 24, 41, 42, 77, 101, 102 e 103 Cost.) 21
- ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Roma del 17 ottobre 1983 (Reg. ord. numero 529/1985). — Art. 15, primo comma, lett. b), della legge 6 aprile 1977, n. 233: Imposta reddito persone fisiche - dividendi che provengono da fonti situate negli Stati Uniti ed ivi tassati alla fonte - detraibilità della imposta pagata limitatamente all'8 per cento dell'ammontare dei dividendi (articoli 3 e 53 Cost.) 25
- ORDINANZA del pretore di Milano del 24 aprile 1985 (Reg. ord. n. 503/1985). — Art. 1, settimo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. nella legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazione immobili urbani - uso di abitazione - sospensione della esecuzione degli sfratti - decadenza dalla sospensione per morosità applicabile soltanto agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata (articolo 3 Cost.) 26
- ORDINANZA del tribunale di Messina dell'11 febbraio 1985 (Reg. ord. n. 505/1985). — Art. 6 del d.P. regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3: Sicilia - legge elettorale dei consigli comunali - esclusione della possibilità di far parte dello stesso consiglio comunale per gli affini in primo grado (artt. 3 e 51 Cost.) 28
- ORDINANZA del tribunale di Sondrio del 9 maggio 1985 (Reg. ord. n. 506/1985). — Art. 1, primo e quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: Previdenza ed assistenza - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - obbligo assicurativo per lavoratori subordinati addetti a macchine elettriche, anche in assenza di un rischio concreto (artt. 3 e 38 Cost.) 30

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZE

Sentenza 19 dicembre 1985, n. 368

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi) promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1977 dal pretore di Oderzo nei procedimenti penali riuniti a carico di Dal Sasso Carlo Aristide, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 258 del 1977;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il giudice relatore Alberto Malagugini;

RITENUTO IN FATTO

1. — Nel corso di un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 3 e 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, contestato a Dal Sasso Carlo Aristide per aver prodotto e posto in commercio dell'olio di semi d'uva che alle analisi di prima istanza e di revisione era risultato ottenuto bensì dall'estrazione e pressione meccanica di semi di vinacciolo (sottoprodotto della vinificazione), ma caratterizzato da assorbimenti spettrofotometrici superiori ai limiti massimi consentiti dal citato art. 3, il pretore di Oderzo rilevava che — giusto quanto fatto presente nella relazione di analisi dell'Istituto superiore di sanità — la decolorazione prescritta da tale norma, anche se spinta al massimo, difficilmente raggiunge, per l'olio di semi d'uva, i valori ivi stabiliti.

Ciò premesso, il pretore, con ordinanza del 17 giugno 1977 (r.o. n. 348/1977) sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 della legge n. 35/1968, assumendone il contrasto con l'art. 41 della Costituzione. La decolorazione degli oli di semi — osservava il giudice *a quo* — risponde a finalità non di ordine igienico-sanitario, ma di difesa dell'olivicoltura italiana, intendendosi con essa evitare che l'olio d'oliva possa essere confuso con l'olio di semi. In tal modo, però, viene impedita o comunque resa grandemente difficile e gravosa la produzione di olio di semi di vinaccioli: e ciò al di là delle intenzioni del legislatore, essendo stata la legge in esame emanata in un'epoca in cui questi non erano ancora stati utilizzati a tale scopo.

Di qui la dedotta violazione dell'art. 41, primo comma, della Costituzione, atteso che la libertà di iniziativa economica privata non può legittimamente essere compressa con interventi arbitrariamente restrittivi o che ne rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio e che, ad avviso del pretore, la norma impugnata non è attualmente sorretta da alcuna valida ragione di utilità sociale.

2. — L'avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, contestava tali conclusioni osservando che il divieto di produrre un olio di semi troppo facilmente confondibile con l'olio d'oliva né efficacemente decolorabile trova una ragione di utilità sociale sufficiente a giustificarla nell'esigenza di salvaguardare l'incremento della produzione olivicola, di grande importanza economico-sociale (specie nel Mezzogiorno) e costituente perciò un interesse preminente rispetto alla libertà di iniziativa economica. Ma la legge n. 35/1968, rilevava l'avvocatura, persegue un'altra e più importante finalità, quella cioè di tutelare i consumatori dalle frodi facilmente perpetrabili qualora non si eviti ogni possibilità di confusione dell'olio di semi con l'olio d'oliva. Ciò si evince inequivocabilmente sia dai lavori preparatori e dalla denominazione della legge (« norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi »), sia dalle prescrizioni relative alla denominazione del prodotto (« olio di semi », con precisazione dei semi oleosi di provenienza: art. 1), alla chiara indicazione di essa negli annunci pubblicitari (art. 4), al divieto di denominazioni comunque idonee ad ingannare il consumatore (art. 2) agli obblighi di confezionamento e vendita al minuto in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati (artt. 7 ed 8).

La rispondenza della norma impugnata ai due anzidetti fini di utilità sociale legittimerebbe dunque pienamente, ad avviso dell'avvocatura, il limite alla libertà d'iniziativa economica da essa derivante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Oggetto dell'incidente di costituzionalità sollevato dal pretore di Oderzo è l'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, a tenore del quale: « gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere

tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millicron corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale ».

Il giudice *a quo* dubita che il surriportato disposto di legge contrasti con l'art. 41 della Costituzione « nella parte in cui impedisce o comunque rende estremamente difficile la produzione e commercializzazione di determinati oli di semi, quali l'olio di vinaccioli ».

La questione posta in questi termini è inammissibile.

2. — Invero, il pretore di Oderzo chiamato a giudicare soggetto imputato del reato di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 35/1968, per aver prodotto e posto in commercio olio di semi di vinaccioli con caratteristiche di assorbimento spettrofotometrico superiori a quelle massime stabilite dal denunciato art. 3, argomenta muovendo da una annotazione, contenuta nel certificato di analisi redatto dall'Istituto superiore di sanità, per cui « l'olio di semi di uva, anche se la decolorazione viene spinta al massimo, difficilmente raggiunge i valori stabiliti dalla (suddetta) legge ».

Quest'unica asserzione induce il giudice rimettente ad affermare che « appare evidente un potenziale contrasto tra l'art. 3 citato e l'art. 41, primo comma, della Costituzione » e lo porta, nel prosieguo della motivazione, a ritenere che il disposto di legge denunciato « renderebbe grandemente gravosa e difficile » o, addirittura, impedirebbe la produzione dell'olio di semi di uva. Sulla base di queste premesse argomentative il pretore di Oderzo chiede che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del denunciato disposto di legge nei termini che si sono letteralmente riprodotti più sopra.

Ora, a tacer del rilievo che questo collegio non può certo emettere una pronunzia sul merito della proposta questione in riferimento ad oli estraibili da « determinati » ma non identificati semi vegetali, resta che il giudizio di costituzionalità non può validamente radicarsi quando in esso venga dedotto il contrasto meramente potenziale di una norma di legge con un dato parametro costituzionale. Di più, nel caso di specie, appaiono incerti i termini in cui la questione giudicanda viene proposta, non essendo definito con nettezza il pregiudizio (difficoltà, straordinaria difficoltà o impossibilità) di rispettare gli indici di assorbimento spettrofotometrico stabiliti dal disposto di legge in esame, che deriverebbe al privato imprenditore, assistito dalla garanzia di cui all'art. 41 della Costituzione, dalla normativa denunciata. Con la conseguenza che questa Corte resta impossibilitata a valutare nel merito la questione sottoposta, perché, specie negli incidenti che assumono come parametri le norme costituzionali sulle libertà economiche, la chiarezza sull'*an* e sul *quantum* dell'eventuale pregiudizio arrecato ai privati è essenziale perché possa compiersi quell'analisi di corrispondenza fra mezzi e fine che è imposta dalla stessa struttura finalistica delle norme costituzionali di raffronto.

Deve, quindi, dichiararsi la inammissibilità della questione sollevata dal pretore di Oderzo.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dal pretore di Oderzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: Guglielmo ROEHRSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0004

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 372

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 372 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale) sollevata in riferimento agli artt. 70 e 72 della Costituzione (ordinanza n. 1155/1984, t.a.r. per la Liguria, *Gazzetta Ufficiale* n. 62-bis del 1985).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0005

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 373

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 373 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 (Invim decennale) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (ordinanza numero 884/1983, commissione tributaria di primo grado di Mondovì, *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 1984).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0006

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 374

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 374 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso avverso la legge approvata il 18 luglio 1984 e riapprovata il 17 ottobre 1984 dalla regione Lazio, recante modifiche ed integrazioni della l.r. 2 maggio 1980, n. 28, relativa a norme sull'abusivismo edilizio e sul recupero dei nuclei edilizi sorti abusivamente (ricorso n. 39/1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 1984).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0007

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 375

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 375 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili); art. 8 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30; art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata in rif. agli artt. 3 e 38 della Costituzione (ordinanza n. 390/1979, pretore di Sala Consilina, *Gazzetta Ufficiale* n. 189/1979).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0008

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 377

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 377 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo ed ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione (ordinanza n. 572/1981, pretore di Civitanova Marche, *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 1981).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0009

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 378

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 378 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del codice procedura penale introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (« Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione »), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (ordinanze nn. 1196/1984 e 169/1985, tribunali di Sala Consilina ed Enna, *Gazzetta Ufficiale* nn. 71-bis e 161-bis del 1985).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0010

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 379

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 379 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984, n. 158 (« Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie »), sollevata in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione (ordinanza n. 1347/1984, tribunale di Firenze, *Gazzetta Ufficiale* n. 97-bis del 1985).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0011

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 380

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 380 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985, n. 356 (« Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia »), sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119, 3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 della Costituzione (ricorso n. 35/1985, regione Toscana, *Gazzetta Ufficiale* n. 266-bis del 1985).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0012

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 381

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 381 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 1984, n. 790 (« Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie »), sollevata in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione (ordinanza n. 83/1985, tribunale di Firenze, *Gazzetta Ufficiale* n. 137-bis del 1985).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0013

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 382

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 382 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 21 settembre 1954, n. 597 (« Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie »), sollevata in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione (ordinanza n. 87/1985, tribunale di Firenze, *Gazzetta Ufficiale* n. 137-bis del 1985).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0014

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 383

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 383 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative al d.l. 5 ottobre 1983, n. 529 (« Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive »), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 23, 25, 77, 97 e 101 della Costituzione (ordinanze nn. 1005/1983, 1054 e 1055 del 1984, pretori di Menaggio e Orvieto, *Gazzetta Ufficiale* nn. 88, 95 e 266 del 1984).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0015

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 384

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 384 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 6, della legge reg. sic. 9 marzo 1959, n. 3 (Approvazione del t.u. per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana) riportato nell'art. 5, n. 6, del t.u. per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana approvato con d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, la cui illegittimità costituzionale « nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità », è già stata dichiarata con sentenza n. 162/1985 (ordinanza numero 98/1985, c.a. Catania, *Gazzetta Ufficiale* n. 155-bis del 1985).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0016

Ordinanza 19 dicembre 1985, n. 385

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 385 del 19 dicembre 1985, depositata oggi in cancelleria, ha dichiarato manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (Agevolazioni tributarie in materia di edilizia) come convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza n. 179/1978, commissione tributaria di primo grado di La Spezia, *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 1978).

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il cancelliere: MINELLI

86C0017

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il 12 marzo 1985 dal tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Corvi Domenico (Reg. ord. n. 467/1985).

Art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - equiparazione ai fini penali delle armi da sparo a quelle ad aria compressa (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE

Sull'eccezione della difesa;

Sentito il p.m.;

Rilevato che l'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, equipara agli effetti penali le armi ad aria compressa sia lunghe che corte alle armi comuni da sparo;

che ciò comporta quindi un identico trattamento sanzionatorio per entrambe le fattispecie, in relazione alle ipotesi criminose previste dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituita dalla legge 14 ottobre 1974, n. 97;

Considerato che tale identità di trattamento appare ingiustificata in relazione alle diversità propriamente tecniche delle armi da fuoco da quelle ad aria compressa, nonché alle diverse capacità offensive suddette;

che, pertanto, tale identità di trattamento comporterebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione perché verrebbe a pianificare *quoad poenam* fattispecie obiettivamente diverse;

Considerato che la prospettata questione di incostituzionalità appare non manifestamente infondata e rilevante in relazione al processo penale in corso, sotto il profilo dei riflessi sostanziali che all'imputato deriverebbero dalla eventuale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui equipara, ai fini penali, le armi da sparo a quelle ad aria compressa sia lunghe che corte;

Sospende il giudizio in corso fino all'esito della richiesta decisione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'imputato, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Sondrio, addì 12 marzo 1985

Il presidente: (firma illeggibile)

85C1060

Ordinanza emessa il 18 giugno 1985 dal pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Meloni Benvenuto e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 551/1985).

Art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155: Previdenza ed assistenza - retribuzione annua pensionabile - limite massimo (tetto pensionabile) - mancato adeguamento alla svalutazione monetaria (artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 851 del r.a.c.l. dell'anno 1985 e promossa da Meloni Benvenuto, rappresentato dall'avv. B. Usai, attore, contro l'I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) in persona del presidente del consiglio di amministrazione in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Ivo Spiga, convenuto;

Rilevato che il ricorrente ha chiesto la condanna dell'I.N.P.S. alla riliquidazione della pensione di vecchiaia erogatagli dal 1° gennaio 1983 (pens. n. 50010102) e calcolata dall'I.N.P.S. non sulle effettive retribuzioni sottoposte a contribuzione, bensì in attuazione dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che dispone per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980 quale limite massimo di retribuzione annua pensionabile l'importo di L. 18.500.000;

Rilevato altresì che l'I.N.P.S. si è opposto all'accoglimento della domanda, assumendo di avere quantificato la pensione corrisposta al Meloni in ottemperanza ad una legge dello Stato (legge 23 aprile 1981, n. 155);

Tanto premesso osserva che non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

Detta disposizione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto discrimina ingiustamente i lavoratori in relazione al solo fatto della diversa data del pensionamento;

La normativa in oggetto appare, altresì, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, violando il principio della proporzionalità della retribuzione, comprensiva della pensione, la quale costituisce retribuzione differita, alla qualità e quantità del lavoro prestato.

La Corte costituzionale con la sentenza 18 giugno 1975, n. 176, ha ritenuto infatti che la posizione retributiva deve essere commisurata, a tutti gli effetti e, quindi anche a quelli conseguenti al collocamento a riposo, o comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro, al trattamento economico goduto in attività di servizio considerato nel suo complesso.

La normativa in esame appare in contrasto anche con l'art. 38 della Costituzione, in quanto il diritto del lavoratore a mezzi adeguati alle sue esigenze, in caso di vecchiaia, non può essere avulso dal rapporto con la retribuzione che l'art. 36 vuole proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto.

La normativa in questione appare, infine, in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'inutilizzazione a favore dell'assicurato dei contributi versati sulla parte eccedente il minimo massimo della retribuzione da calcolarsi ai fini della pensione, si risolve in un sostanziale prelievo fiscale operato al di fuori da ogni collegamento proporzionale con la capacità contributiva dei soggetti passivi dell'imposizione fiscale stessa.

L'I.N.P.S. nel presente giudizio si è costituito non prendendo posizione in ordine alla questione di legittimità costituzionale della normativa in esame sollevata dal ricorrente, ma si oppone all'accoglimento della domanda fondata sulla normativa in esame.

Ritenendo pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra illustrata, ed apparendo altresì evidente la rilevanza della stessa ai fini della risoluzione della presente controversia, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione formulata dal ricorrente, di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione;

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la sospensione del presente giudizio;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicare l'ordinanza stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il pretore: (firma illeggibile)

85C1142

Ordinanza emessa il 17 dicembre 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 luglio 1985) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Montecatini Edison e l'Amministrazione delle finanze dello Stato (Reg. ord. n. 553/1985).

Art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 873 (recte: d.l. 30 settembre 1982, n. 688, conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873): Ripetizione di indebito - imposizione di diritti doganali all'importazione di merci - rimborso delle somme pagate dall'importatore - diritto subordinato alla prova documentale che l'onere economico non è stato trasferito su altri soggetti (artt. 3, 11 e 24 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1120 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 1979 tra la società Montecatini Edison S.p.a. con sede in Milano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico De Mita, del foro di Milano, e

Rocco Galdieri, del foro di Napoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cervantes, 55, attrice e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale in Napoli alla via Diaz, 11, *ope legis*, convenuta.

Oggetto: ripetizione di somme indebitamente corrisposte per « diritti per servizi amministrativi ».

CONSIDERATO IN FATTO

La società Montecatini Edison S.p.a. (in cui s'eran fuse per incorporazione le società Montesud petrolchimica, Celene e Sincat) con citazione notificata il 18 gennaio 1979 convenne davanti a questo tribunale l'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 911.322, oltre interessi, titolo di rimborso di somme pagate per diritti per servizi amministrativi e tributi accessori (Ige ed imposta di conguaglio) su operazioni d'importazione di merci effettuate tramite la dogana di Napoli nel 1969. A sostegno della domanda addusse che la giurisprudenza formatasi in sede d'interpretazione del trattato di Roma (istitutivo del M.E.C.), del G.A.T.T. e delle convenzioni internazionali recanti la clausola della « nazione più favorita » portava ad escludere la legittimità della riscossione di tali tributi sulle importazioni dai paesi partecipanti o aderenti a quegli accordi.

L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, replicò che l'applicazione del « d.s.a. » su tutte le merci importate doveva considerarsi legittima fino alla legge 24 giugno 1971, n. 447; che tale applicazione non collideva con l'accordo G.A.T.T. giacché il « d.s.a. » non costituiva imposizione analoga ai dazi doganali e non erano quindi soggette alle esenzioni stabilite per quelli.

In ogni caso la confliggenza con l'accordo G.A.T.T. avrebbe potuto ipotizzarsi solo per le importazioni comprese nella lista XXVII e sempre che, considerata l'incidenza complessiva su ogni singola merce di oneri collaterali ai dazi alla data del 10 ottobre 1949, la condizione impositiva di quella determinata merce risultasse di fatto aggravata a seguito della istituzione del « d.s.a. ».

Eccepi infine la convenuta la prescrizione quinquennale o comunque decennale per i diritti versati anteriormente e la carenza di legittimazione attiva dell'istante per quei rapporti impositivi rispetto ai quali essa non era soggetto attivo dell'importazione.

Concluse quindi per il rigetto della domanda e, in via gradata, per l'accoglimento nei soli limiti nascenti dai criteri innanzi cennati.

Così instauratosi il contraddittorio, la causa subì numerosi rinvii ad istanza di parte. Fu quindi acquisita agli atti la documentazione prodotta (tra cui le bollette doganali). Nelle more è intervenuta la normativa di cui al d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertita nella legge 27 novembre 1982, n. 873 (art. 19). In tale stato il giudizio è pervenuto alla cognizione del collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nelle more del giudizio è intervenuto in *subiecta materia* l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, alla stregua del quale chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.

Nel presente giudizio, si controverte appunto in ordine alla restituzione di somme corrisposte a titolo di diritti per servizi amministrativi ed accessori su importazioni effettuate nel corso dell'anno 1969 (v. le dichiarazioni d'importazione esibite dalla società Montecatini Edison), e tale domanda si ricollega ad un ormai costante orientamento giurisprudenziale sia nel diritto comunitario sia nel diritto interno italiano (v. le numerose sentenze prodotte dall'attrice), che ha riconosciuto la ripetibilità delle somme stesse. La domanda di rimborso (che non è prescritta e che dovrebbe trovare accoglimento sia pure parziale) sarebbe però da respingere ove dovesse trovare applicazione la norma del citato art. 19, in quanto non è stato documentalmente provato che l'onere del pagamento dei diritti *de quibus* non è stato nella specie trasferito su altri soggetti. Di qui la rilevanza della questione di costituzionalità di detta norma che il Collegio solleva di ufficio, ritenendola non manifestamente infondata.

Infatti:

a) il rigoroso limite probatorio imposto, per di più con effetto retroattivo, sembra dar luogo ad una grave ed ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni del tutto analoghe.

Premesso che nell'attuale ordinamento la *condictio indebiti* (artt. 2033 e segg. del cod. civ.) non è subordinata alla dimostrazione che il *solvens* abbia subito un depauperamento, o non abbia comunque trasferito su altri le conseguenze dell'erroneo pagamento, introdurre codesta dimostrazione nella materia *de qua* significa definire per l'importazione una posizione del tutto specifica differenziata rispetto agli altri

soggetti che hanno eseguito un pagamento non dovuto, senza che tale diversità incontri alcuna ragionevole giustificazione, che non può avvisarsi nel *privilegium Fisci* palesemente sotteso alla normativa in esame. Si prospetta quindi una violazione dell'art. 3 della Costituzione;

b) l'art. 24 della Costituzione (primo e secondo comma) garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e riconosce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

E' vero che la legge può dettare le modalità di esercizio di codesti fondamentali diritti; ma è anche vero che il legislatore ordinario, nel dettare tali modalità, non può restringere i diritti in questione sino al punto da renderli una mera forma priva di qualsiasi contenuto effettivo. Ora sembra chiaro che introdurre con efficacia retroattiva un limite probatorio così pregnante quale la prova documentale della mancata traslazione dell'onere su altri soggetti (cioè di un fatto negativo) significa svuotare di ogni pratico e sostanziale contenuto il diritto alla ripetizione dell'indebito, che pur si dichiara in apertura di riconoscere (la norma esordisce con riferimento a « che ha indebitamente corrisposto... »).

A parte la stessa difficoltà logica di concepire una siffatta prova documentale (bisognerebbe ipotizzare, per il destino delle merci successivo all'importazione, una speciale forma di fatturazione che evidenzi ad ogni passaggio le diverse componenti del prezzo, in modo da consentire la verifica della mancata traslazione del tributo doganale), sta di fatto che l'imporla oggi per operazioni commerciali avvenute molti anni or sono, quando essa non era richiesta né era prevedibile, comporta la materiale negazione dello stesso diritto al rimborso, il cui esercizio viene reso impossibile con l'introduzione di una vera e propria *probatio diabolica*.

Si prospetta dunque la violazione del cennato art. 24 della Costituzione;

c) dalle considerazioni che precedono discende altresì la violazione dell'art. 11 (undici) della Costituzione, in quanto l'introduzione retroattiva della prova documentale relativa alla mancata traslazione del tributo debitamente versato) ai fini dell'esercizio dell'azione di ripetizione può rappresentare sia una modalità processuale meno favorevole di quelle proprie di analoghe azioni del diritto nazionale, sia una modalità tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto corrispondente, con la conseguente violazione dell'ordinamento comunitario, in relazione al quale (per effetto del divieto di riscossione da parte degli Stati membri delle tasse o diritti di effetto equivalente ai dazi doganali) il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate si è già perfezionato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 873, nella parte in cui subordina il rimborso delle somme pagate alla prova documentale che l'onere relativo non è stato trasferito ad altri soggetti, in relazione agli artt. 3, 24 e 11 (undici) della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Ordina la sospensione del presente processo.

Così deciso in Napoli, addì 17 dicembre 1984.

Il presidente: (firma illeggibile)

85C1144

Ordinanza emessa il 14 giugno 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 settembre 1985) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Branca Antonio contro l'Amministrazione dell'interno ed altro (Reg. ord. n. 607/1985).

Art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737: Agenti e funzionari di p.s. - sanzioni disciplinari - operatività di diritto della distruzione nei casi di interdizione temporanea dai pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Branca Antonio, elettivamente domiciliato in Genova, via Palestro, 3/4, presso l'avv. Franco Batistoni Ferrara, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro l'Amministrazione dell'interno, in persona del Ministero per lo interno *pro-tempore* e contro il capo della Polizia di Stato *pro-tempore*, elettivamente domiciliati in Genova,

presso l'avvocatura dello Stato, che li rappresenta e difende per legge resistenti per l'annullamento del decreto del capo della Polizia di Stato in data 27 giugno 1983, con il quale è stata pronunciata la destituzione del ricorrente, agente della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'interno;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 14 giugno 1984 la relazione del consigliere dott. Ugo Messina, e uditi, altresì, l'avv. Batistoni Ferrara per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Cipparone per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 30 settembre 1983 il sig. Branca Antonio impugna, chiedendone l'annullamento il decreto in data 27 giugno 1983 con il quale il capo della Polizia ha pronunciato la destituzione del ricorrente da agente della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 8, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, provvedimento non conosciuto dal ricorrente e la cui comunicazione risulta effettuata con marconigramma del 27 giugno 1983.

In fatto, premette il ricorrente che, con sentenza del tribunale penale di Genova in data 11-28 luglio 1980 è stato ritenuto colpevole dei reati previsti dall'art. 606 e 610 del c.p., unificati da vincolo di continuazione, e condannato — in concorso delle attenuanti di cui all'art. 62-bis del codice penale, ritenute equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti (art. 61, n. 2 e n. 9 del codice penale) — alla pena di anni uno di reclusione con applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per un anno.

La Corte di appello di Genova ha poi ridotto la pena a mesi otto di reclusione e la Corte di cassazione, con sentenza del 2 dicembre 1982, ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, limitatamente al reato di cui all'art. 606 del codice penale, estinto per amnistia, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso dell'imputato.

Avverso l'impugnato decreto di destituzione il Branca deduce i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in quanto la semplice condanna per il delitto di violenza privata (art. 610 del codice penale), che è l'unica passata in giudicato (mentre la condanna per il delitto di cui all'art. 606 del codice penale — la sola che comporti, ai sensi della disposizione sopra richiamata, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici — non è passata in giudicato ed il reato è stato dichiarato estinto per amnistia) non comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Vero è che, nel caso, risultava contestata al Branca la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9 del codice penale, ma è vero anche che il tribunale di Genova (e la sentenza non è stata riformata su questo punto della corte di appello) ha ritenuto tale circostanza equivalente alle attenuanti, così elidendola (art. 69, terzo comma, del codice penale);

2) illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in relazione all'art. 3 della Costituzione e conseguente illegittimità derivata del provvedimento impugnato, in quanto, come interpretata dall'Amministrazione, la norma introdurrebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e gli altri dipendenti pubblici. Ed infatti l'art. 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede la destituzione di diritto solo nell'ipotesi di condanna passata in giudicato che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero di altra condanna per reati gravissimi (alcuni tra i delitti contro la personalità dello Stato, peculato, malversazione, concussione, corruzione ed altri). Sicché, se può ammettersi che una funzione quale quella inerente alla Amministrazione della pubblica sicurezza possa comportare una differenziazione delle previsioni disciplinari, comminare la destituzione di diritto, che esclude qualsiasi valutazione inerente alle circostanze del singolo caso, per qualsiasi condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici comporta che la sanzione disciplinare massima si applichi anche rispetto a reati di rilievo certamente minore rispetto a quelli che ordinariamente comportano la destituzione di diritto di un pubblico dipendente.

Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo che la questione sia rimessa alla Corte costituzionale, con la sospensione del presente giudizio.

Con memoria depositata il 23 febbraio 1984 il ricorrente che, con ordinanza del 19 gennaio 1984 il tribunale di Genova ha dichiarato estinta, in dipendenza del condono di cui al d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (art. 9), la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, e che l'estinzione della pena accessoria, che costituisce effetto penale della condanna, benché dichiarata soltanto con il provvedimento sopra menzionato, si è prodotta all'atto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 744/1981 (prima cioè, che venisse emanato il provvedimento impugnato) ha proposto il seguente motivo aggiunto:

3) violazione dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in quanto, al momento in cui il provvedimento è stato emesso, la condanna del ricorrente non importava l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, giacché la pena accessoria era estinta e non avrebbe pertanto potuto essere eseguita. Non era, pertanto, completa la fattispecie legale cui la disposizione anzidetta connette la destituzione del dipendente.

Si è costituita in giudizio l'avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto siccome ritenuto infondato in ogni suo motivo, ivi compreso il motivo aggiunto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale della lett. b) del primo comma dell'art. 8 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (formulata con il secondo motivo di ricorso) così argomentando: l'art. 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede la destituzione di diritto dei dipendenti statali nelle seguenti ipotesi:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato (esclusi quelli previsti nel quarto del titolo del libro secondo del codice penale), per delitti di peculato, malversazione, concussione corruzione, per delitti contro la fede pubblica (esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495 e 498 del codice penale), per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 536 e 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

A sua volta, l'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 737/1981 mentre, da una parte, commina la destituzione di diritto nel caso di condanna, passata in giudicato, per reati di estrema gravità, che per la loro particolare configurazione sono ostativi all'esercizio di pubbliche funzioni e con esse perciò incompatibili (si tratta, in buona sostanza, degli stessi delitti previsti dalla lett. a) del primo comma dell'art. 8 del d.P.R. n. 737/1981), dall'altro assume un atteggiamento di particolare rigore nei confronti del personale dei ruoli della Polizia di Stato, laddove prevede per esso la destituzione di diritto per reati che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, destituzione che, per gli altri pubblici dipendenti, è comminata soltanto nella ipotesi di condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Si tratta indubbiamente di norma che vincola la Amministrazione ad applicare la massima sanzione disciplinare di diritto, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla eventuale graduazione della sanzione stessa in rapporto alla gravità del fatto ed alla sua incidenza sulla regolarità del servizio, nonché alla incompatibilità tra il precedente penale ed il mantenimento in servizio dell'impiegato. La questione di legittimità costituzionale, come sopra prospettata in relazione all'art. 3 della Costituzione, presenta, ad avviso di questo collegio, un duplice profilo:

1) se sia ragionevole e giustificato, e non discriminatorio, che la particolare funzione dei dipendenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza possa comportare il maggior rigore previsto dalla norma con il comminare la massima sanzione disciplinare anche rispetto a delitti certamente gravi, ma di rilievo minore rispetto a quelli che ordinariamente comportano la destituzione di diritto di un dipendente della pubblica amministrazione.

2) se sia conforme ai principi costituzionali vincolare l'Amministrazione ad applicare di diritto la massima sanzione disciplinare, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla graduazione della sanzione stessa in rapporto alla gravità del fatto ed alla sua incidenza sulla regolarità del servizio, nonché alla incompatibilità tra il precedente penale ed il mantenimento in servizio dell'impiegato.

Entrambi le prospettazioni appaiono rilevanti ai fini della decisione, dal momento che, essendo stati respinti (con separata sentenza di pari data) gli altri motivi del ricorso, quest'ultimo deve affidare la sua sorte alla eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma fin qui esaminata.

Sotto il primo profilo la dedotta questione di costituzionalità (violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione) appare manifestamente infondata. Non sembra, infatti, irragionevole che l'istituto della destituzione di diritto — come, in genere, l'intera materia delle sanzioni disciplinari — fruisca di una regolamentazione legislativa differenziata più rigorosa per una categoria omogenea di dipendenti statali (quali quelli appartenenti ai ruoli della pubblica sicurezza), in ragione della peculiarità e delicatezza delle funzioni espletate e del correlativo, elevatissimo grado di affidabilità richiesto agli interessati (cfr. t.a.r. Liguria, ord. 20 ottobre 1983, n. 531/1983).

A tale stregua, non sembra incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza né la previsione di ulteriori ipotesi di reato rispetto a quelle, particolarmente gravi, suscettibili di assurgere a presupposto della destituzione di diritto ex art. 85, lett. b), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, né l'agganciamento della destituzione medesima non soltanto ai reati che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma anche a quelli comportanti l'interdizione temporanea.

Non manifestamente infondata appare, invece, la questione di legittimità costituzionale sotto il secondo profilo.

Il Consiglio di Stato (sezione quarta ord. 8 giugno 1982, n. 337; in senso conforme t.a.r. Liguria, ord. 24 marzo 1983, n. 207) ha puntualizzato che l'eccezione del tipo di quella prospettata non riguarda il fatto che la legge attribuisca rilevanza disciplinare alla riportata condanna penale, né che essa ne predetermini anche la sanzione, bensì che la legge vincoli l'Amministrazione ad applicare la massima sanzione disciplinare (comportante addirittura la perdita del posto di lavoro), in maniera rigida ed automatica, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla eventuale graduazione della sanzione in rapporto alla gravità del fatto ed alla sua incidenza sulla regolarità del servizio, nonché all'eventuale incompatibilità tra il precedente penale e la permanenza in servizio dell'impiegato.

La sanzione della destituzione ha certamente acquisito una carica psicologicamente e socialmente afflittiva, sicché appare difficile da accettare razionalmente, il fatto che un reato, per sé anche lieve, cui consegue una condanna di peso minore rispetto a quelle comportanti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (nella specie, a mesi otto di reclusione), epperò accompagnata dall'interdizione dai pubblici uffici per un tempo limitato (nella specie, per un anno) produca non di meno, ed inesorabilmente, la perdita del posto di lavoro, ben più grave, penosa e definitiva della stessa pena detentiva irrogata. E ciò senza alcuna possibilità per l'Amministrazione (come, invece, è indubbiamente consentito nei confronti degli altri dipendenti statali nelle stesse circostanze) di graduare la sanzione disciplinare in relazione alla minore o maggiore gravità del fatto, alla sua incidenza sul regolare svolgimento dei servizi ed alla ponderata valutazione della compatibilità dell'allontanamento dell'impiegato dal servizio in via definitiva ovvero soltanto temporanea.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione si configura, pertanto, per irragionevole equiparazione (violazione del principio della ragionevolezza) della condanna per reati di minor rilevanza penale e sociale, alla condanna per reati molto più gravi per il titolo e per l'oggetto. Per i medesimi motivi può ipotizzarsi anche la violazione del principio di imparzialità sancito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Per le svolte considerazioni ritiene il collegio di dover disporre la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale della lett. b), del primo comma dell'art. 8 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nei sensi indicati in motivazione;

Sospende conseguentemente il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14 giugno 1984.

(Seguono le firme)

85C1240

Ordinanza emessa il 13 giugno 1985 dal pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Mandis Montis Giulietta e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 552/1985).

Art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in rif. art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153: Previdenza ed assistenza - pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. - esclusione dall'integrazione al minimo per titolari di assegno vitalizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede; considerato che con ricorso depositato il 24 maggio 1984 Giulietta Mandis Montis chiedeva al pretore di Cagliari la declaratoria del suo diritto al trattamento minimo della propria pensione S.O. n. 2597815, spettante ai superstiti, a carico dell'I.N.P.S., pur essendo già titolare di assegno vitalizio liquidato dall'I.N.A.D.E.L. e trasferito al fondo sociale gestito dall'I.N.P.S. ex art. 1' della legge n. 75/1980;

Considerato che l'I.N.P.S., con provvedimento del 1° gennaio 1982, revocò il suddetto trattamento minimo, prima corrisposto, per essere la ricorrente titolare dell'assegno vitalizio di cui sopra;

Considerato che ad avviso del ricorrente tale revoca doveva ritenersi illegittima perché in contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34/1981, n. 230/1974 e n. 263/1976 e che, in ipotesi di ritenuta inapplicabilità di tali pronunce al caso *de quo*, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, apparirebbe evidente nella parte in cui esclude il trattamento minimo della pensione spettante ai superstiti a carico dell'I.N.P.S., anche per chi sia titolare dell'assegno vitalizio liquidato dall'I.N.A.D.E.L. e trasferito al fondo sociale gestito dall'I.N.P.S.;

Valutato che è stata sollevata, da parte ricorrente, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 settembre 1962, n. 1338, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione s.o. spettante ai superstiti dell'I.N.P.S., per chi sia già beneficiario dell'assegno vitalizio liquidato dall'I.N.A.D.E.L. ed erogata sempre dall'I.N.P.S. quale gestore *ex lege*;

Considerato che la questione appare rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, non potendosi concludere il medesimo senza aver risolto il dubbio di costituzionalità *de quo*;

Considerato che la questione non appare manifestamente infondata con riferimento dell'art. 3 della Costituzione, avendo peraltro la medesima Corte costituzionale, con sentenza n. 34 del 26 febbraio 1981, già dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui escludeva il diritto della c.d. integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'I.N.P.S. per chi fosse già titolare di pensione diretta a carico dello Stato, dell'Istituto postelegrafonici e della Cassa di previdenza dei dipendenti da enti locali, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito; considerato che la medesima Corte, con sentenza n. 230 del 17 luglio 1974, già ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale della medesima norma di legge e dell'art. 23 della legge n. 153/1963 nella parte in cui escludeva il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. ai titolari di pensione di reversibilità a carico di altri fondi a gestioni speciali di previdenza, oppure a carico di amministrazioni dello Stato, estendendo anche all'ipotesi di cumulo con la pensione diretta a carico delle amministrazioni dello Stato la medesima declaratoria di incostituzionalità, con sentenza n. 263 del 29 dicembre 1976;

Considerato che la disparità di trattamento, allo stato esistente, tra i titolari delle posizioni giuridiche suddette e quella della ricorrente, non appare giustificata da una sostanziale differenza di situazione di fatto, e che pertanto appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, come da costante insegnamento della Corte cui si demanda il giudizio di costituzionalità;

Considerato che l'interpretazione analogica, pur valutato anche l'orientamento emesso dalla pronuncia n. 102 del 27 maggio 1982 della medesima Corte, dell'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge n. 1338/1962 nel senso favorevole al ricorrente, non appare consentita;

Considerato pertanto che appare necessario che la s.c. si pronunci anche sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, con riferimento all'art. 23 della legge n. 153/1969 nella parte in cui escludono il diritto al trattamento minimo della pensione spettante ai superstiti, a carico dell'I.N.P.S., per chi sia già titolare di assegno vitalizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. trasferito al fondo sociale gestito dall'I.N.P.S., con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Dispone poiché la cancelleria notificchi alle parti in causa la presente ordinanza e che la medesima sia parimenti notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che il cancelliere comunichi la presente ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Cagliari, addì 13 giugno 1985

Il pretore: BALESTRIERI

85C1143

Ordinanza emessa il 9 luglio 1985 dal pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Giannusso Michele e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 559/1985).

Art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338: Previdenza e assistenza - pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S. - esclusione dall'integrazione al minimo per titolari di pensione a carico del Fondo di quiescenza della regione siciliana (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

In esito all'odierna udienza;

Sentiti i procuratori delle parti;

Esaminati gli atti;

PREMESSO IN FATTO

che, con ricorso del 22 gennaio 1985, in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal pretore di Caltanissetta il 4 dicembre 1984, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 7.512.390 per la revoca del trattamento minimo della pensione I.N.P.S., Michele Giammusso esponeva di avere avuto riconosciuto, con sentenza del pretore di Caltanissetta del 15-26 settembre 1981, passata in giudicato, il diritto alla pensione di invalidità con decorrenza dal 1° aprile 1979;

che, in data 17 marzo 1983, la sede I.N.P.S. di Caltanissetta gli aveva comunicato che, essendo egli titolare di pensione a carico del Fondo di quiescenza della regione siciliana e — contemporaneamente — di pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S., non gli competeva il trattamento minimo concessogli e che, nei suoi riguardi, era stato accertato un indebito di L. 7.512.390;

che, per tale somma, dopo vari solleciti di rimborso, l'I.N.P.S. aveva richiesto ed ottenuto dal pretore di Caltanissetta decreto ingiuntivo; che egli opponeva tale provvedimento in quanto la disposizione della lett. a) del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (che presumibilmente l'I.N.P.S. aveva applicato) era illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione e, in subordine, che ai sensi del terzo comma dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, l'I.N.P.S. non poteva chiedergli alcun rimborso di somme.

L'I.N.P.S., costituitasi con memoria difensiva del 16 marzo 1985 eccepiva l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale prospettata dal Giammusso e l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 8 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422.

OSSERVA IN DIRITTO

Come più volte ricostruito da parte della Corte costituzionale, nel sistema originario delle norme che regolavano l'integrazione al minimo delle pensioni gestite dall'I.N.P.S., l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962 prevedeva il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta erogata dall'I.N.P.S., in caso di cumulo con altra pensione, solo qualora l'importo complessivo delle pensioni cumulate fosse inferiore al minimo garantito.

Successivamente però l'art. 23 della legge n. 153/1969, in deroga alla predetta norma, consentì l'integrazione al minimo delle pensioni dirette I.N.P.S. in caso di cumulo con pensioni di reversibilità erogate dall'I.N.P.S. stesso.

La sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 9 luglio 1974 e la legge n. 114 del 16 aprile 1974 consentì ancora l'integrazione delle pensioni dirette dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con qualsiasi pensione di reversibilità, quale fosse l'ente erogatore, mentre la successiva sentenza n. 263 del 29 dicembre 1976, sempre della Corte costituzionale, rese possibile anche l'integrazione al minimo delle pensioni dirette di invalidità a carico dell'I.N.P.S. nell'ipotesi di cumulo con pensioni dirette dello Stato.

La sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 26 febbraio 1981 ha, ancora una volta e più recentemente, dichiarato illegittimo; per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'I.N.P.S., sia essa di vecchiaia che di invalidità, per chi sia già titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici e della Cassa di previdenza enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito, e la sentenza n. 102 del 27 maggio 1982 ha individuato un ulteriore aspetto di illegittimità della disposizione in parola, e sempre per violazione del principio costituzionale di eguaglianza, in quella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità I.N.P.S. per chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello Stato.

Ma tutte queste pronunce della Corte costituzionale non sono bastate a risolvere del tutto i problemi, tant'è che nuove denunce di incostituzionalità sono state avanzate da parte dei giudici di merito (da ult. pret. Messina 29 aprile 1983; pret. Genova 18 agosto 1983; pret. Viterbo 16 luglio 1983; pret. Roma 16 gennaio 1984; pret. Palermo 10 gennaio 1984; pret. Pistoia 2 giugno 1984; pret. Messina 12 giugno 1984).

In questa sede, con riguardo al *petitum* richiesto, va sottoposto all'attenzione dell'organo di tutela costituzionale un ulteriore profilo di illegittimità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione ed in relazione ai motivi più volte sottolineati dalla Corte costituzionale (irrazionalità della disparità esistente, salvaguardia della funzione sociale e solidaristica della pensione minima I.N.P.S.), e cioè la non manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, in combinato con l'art. 23 della legge n. 153/1969 e con le richiamate pronunce della Corte costituzionale, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta a carico del Fondo di quiescenza della regione siciliana l'integrazione al minimo della pensione diretta di invalidità a carico dell'I.N.P.S., qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo previsto.

Né i termini della questione possono dirsi, per il caso di specie, modificati per l'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 (« Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile ») che introduce nuovi criteri di integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1), dato che tali disposizioni valgono solo per le « prestazioni liquidate con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge » (articolo 9).

La suddetta questione appare, oltre che — per le considerazioni sopra svolte — non manifestamente infondata, anche rilevante ai fini del giudizio della presente controversia dato che il ricorrente risulta titolare dei due trattamenti di quiescenza sopra indicati e dato che l'istituto previdenziale contesta, chiedendo la ripetizione delle somme da lui già percepite, il suo diritto a godere dell'integrazione in questione.

P. Q. M.

Il pretore di Caltanissetta, quale giudice del lavoro, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione e nei limiti di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Sospende, per l'effetto, il giudizio in corso ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Caltanissetta, addì 9 luglio 1985

Il pretore: PENNISI

85C1191

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra la S.n.c. Sannino Vincenzo e l'Amministrazione delle finanze dello Stato (Reg. ord. n. 554/1985).

Art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873: Ripetizione di indebito - imposizione di diritti di visita sanitaria per importazione di prodotti ittici - rimborso delle somme pagate dall'importatore - diritto subordinato alla prova documentale che l'onere economico non è stato trasferito su altri soggetti (artt. 3 e 24 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 22654 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1981 tra la S.n.c. Sannino Vincenzo fu Giovanni e figli con sede in Napoli, in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza G. Bovio n. 22, presso l'avvocato V. De Luca dal quale è rappresentata e difesa, attore, e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro *pro-tempore* elettivamente domiciliata in Napoli alla via Diaz, 11, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa, convenuta.

RITENUTO IN FATTO

1. — Che la società attrice ha pagato alla dogana di Napoli il complessivo importo di L. 6.044.540, oltre Ige, per diritti di visita sanitaria su quantitativi vari di prodotti ittici importati da paesi comunitari ed extra-comunitari dal 1970 al 1975.

2. — Che la stessa società, con atto di citazione del 7 dicembre 1981, ha chiesto all'Amministrazione delle finanze dello Stato il rimborso delle somme innanzi indicate, adducendo che la riscossione di diritti su servizi sanitari — equivalenti a veri e propri dazi doganali — è vietata dall'esistenza del principio della libera circolazione delle merci nell'ambito dei paesi della Comunità europea.

3. — Che l'Amministrazione delle finanze dello Stato ha resistito alla domanda, eccependo che la Società attrice non ha fornito la dimostrazione — richiesta dall'art. 19 del d.l. n. 688/1982, entrato in vigore nelle more del giudizio — di non avere trasferito a terzi l'onere relativo.

4. — Che la S.n.c. Sannino Vincenzo e figli ha eccepito la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 688/1982 con riferimento agli artt. 11 e 24 della Costituzione.

OSSERVA IN DIRITTO

5. — La disposizione dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, si riferisce anche ai diritti doganali riscossi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa; né vi è motivo di dubitare che quelli di visita sanitaria siano equivalenti a dazi doganali (cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee sentenza 14 dicembre 1972, causa n. 29/72, 5 febbraio 1976, causa n. 87/75; 15 dicembre 1976, causa n. 35/76).

6. — Da ciò discende che la domanda della società attrice dovrebbe essere respinta per non avere provato « documentalmente » (ed avendo ammesso di non essere in condizioni di farlo) che il pagamento dei diritti indicati non è stato trasferito a terzi.

7.1. — Ciò posto, la indicata disposizione dell'art. 19, introducendo un siffatto limite probatorio all'esercizio del diritto al rimborso, si risolve nella richiesta della dimostrazione di un fatto negativo. Questa, come tale, pone il richiedente in una condizione meno favorevole, e non altrimenti giustificata, rispetto all'esercizio della corrispondente azione generale di ripetizione dell'indebito (art. 2033 del cod. civ.), che tale limitazione non ipotizza.

7.2. — Inoltre la medesima limitazione probatoria incide direttamente sul riconoscimento del diritto stesso, il quale viene praticamente annullato, specie quando si riferisce — com'è nella presente fattispecie — ad operazioni commerciali avvenute in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma.

8. — La legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 688/1982 più volte indicato deve, pertanto, essere verificata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Napoli l'8 febbraio 1985 nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale di Napoli.

(Seguono le firme)

85C1145

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1985 dalla commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto dalla Unione delle comunità israelitiche italiane (Reg. ord. n. 625/1985).

Art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904: Imposta incremento valore immobili - esenzione dall'imposta per gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici cattolici - mancata estensione di tale beneficio agli immobili appartenenti ad enti di altre confessioni religiose (artt. 8 e 19 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Hà emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla Unione delle comunità israelitiche italiane avverso avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni - Invim decennale - dell'ufficio del registro di Ponte S. Pietro;

Letti gli atti;

Sentiti i rappresentanti delle parti presenti ed udito il relatore dott. Finocchiaro;

Il 28 giugno 1984 era notificato all'Unione delle comunità israelitiche italiane, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Calabi Zevi Tullia, avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni in dipendenza della dichiarazione Invim decennale presentata all'ufficio del registro di Ponte S. Pietro il 29 luglio 1983.

Si dava notizia, con tale atto, all'Unione delle comunità israelitiche italiane che le imposte, le soprattasse e le pene pecuniarie erano state determinate in L. 5.083.500 complessive, di cui L. 1.587.610 per Invim, L. 1.587.610 per tardiva presentazione della dichiarazione decennale; L. 1.905.280 per interessi e L. 2.000 per spese di notifica.

Con tmpestivo ricorso in data 7 luglio 1984, pervenuto l'11 luglio 1984, l'Unione delle comunità israelitiche italiane ha adito questa commissione tributaria di primo grado di Bergamo eccependo, in limine, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 904/1977, in relazione agli artt. 8 e 19 della costituzione, nella parte in cui non estende ad altri enti, non cattolici, il beneficio dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643. Parte ricorrente chiedeva, altresì, che l'adita commissione disponesse la sospensione di efficacia dell'avviso impugnato.

L'ufficio non presentava deduzioni scritte, ma nel corso dell'odierna udienza di discussione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rileva, *in limine*, l'adita commissione — escluso, come è pacifico nella dottrina più accreditata e nella giurisprudenza più autorevole, che possa essere disposta la sospensione di efficacia dell'atto impugnato innanzi alle commissioni tributarie da parte delle commissioni stesse — che la sollevata questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata.

A mente della previsione di cui all'art. 8 della costituzione « tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge », per l'art. 19, ancora, « tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ».

Tali principi, fondamentali, sono violati a giudizio di questa commissione dall'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui ha previsto che siano esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Invim decennale) gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici (della sola religione cattolica) e non anche gli immobili appartenenti ad enti, con scopi religiosi, di altre confessioni religiose.

E' pur vero che per le « altre » confessioni religiose non è prevista una identità di regolamento nei rapporti con lo Stato, per cui è possibile (e, all'estremo, doverosa) una diversa disciplina della Chiesa cattolica, rispetto alle altre confessioni religiose, ma tale diversa disciplina, a giudizio di questa commissione, deve trovare una giustificazione obiettiva e razionale (cfr., ad esempio, Corte costituzionale n. 59/1968; n. 14/1973, n. 39/1963 etc.).

Se, infatti, la maggiore ampiezza e intensità della tutela penale o l'ordinamento italiano assicura alla religione cattolica corrisponde alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese ad essa, in quanto religione professata dalla maggior parte degli italiani, analogo *iter* argomentativo non può ripetersi con riferimento alla fattispecie di cui ci si occupa.

Concedendo, ad una sola confessione religiosa (anche se praticata dalla maggioranza dei cittadini) agevolazioni tributarie non concesse ad altre, si incide, in pratica, sulla stessa « libertà » di queste ultime, non potendovi essere « uguale libertà », là ove, pur se con manovre fiscali e, apparentemente « neutri », si paralizzi la libertà di agire (e di operare per i suoi fini istituzionali) delle confessioni « meno rappresentative ».

P. Q. M.

Non ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente dell'art. 8 della legge n. 904/1977, per contrasto con gli artt. 8 e 19 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria per gli altri adempimenti di legge.

Bergamo, addì 26 febbraio 1985

Il presidente: (firma illeggibile)

85C1281

Ordinanza emessa l'11 dicembre 1979 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 ottobre 1985) dalla Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Fiore Maria (Reg. ord. n. 698/1985).

Artt. 12, secondo comma, e 13 della legge 15 febbraio 1958, n. 44, e corrispondenti artt. 81, primo comma, e 86, primo comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092): Previdenza e assistenza - pensione di reversibilità ad orfani maggiorenni inabili - necessità che l'inabilità insorga in data anteriore alla morte del genitore (art. 3 Cost.).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto Fiore Maria, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Colucci ed Azio Milesi, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Roma, viale Mazzini, 88, contro il decreto del direttore provinciale del Tesoro di Lecce in data 13 maggio 1971, n. 2212.

FATTO

Fiore Maria, nata il 12 aprile 1911, con domanda presentata il 9 novembre 1970, chiese la pensione di reversibilità quale figlia maggiorenne inabile dell'ex pensionato Fiore Luigi, deceduto il 19 settembre 1946.

Col decreto impugnato la domanda fu respinta, non essendo stata la richiedente riconosciuta inabile nella visita collegiale subita il 10 febbraio 1971 presso l'Ospedale principale M.M. di Taranto (verbale n. 15, in atti).

Il collegio medico legale, a richiesta del p.m. ha sottoposto a visita la Fiore in data 20 ottobre 1978 riscontrandole infermità che ha ritenute attualmente inabilitanti. Ha peraltro espresso il parere che l'attuale stato di inabilità assoluta « non possa essere fatto risalire ad epoca molto remota » e comunque non all'epoca della morte del Fiore Luigi.

Il p.m. nelle sue conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che, in base a tale parere, l'inabilità della ricorrente è da ritenere posteriore non soltanto al 18 settembre 1946, ma anche al 1º gennaio 1958 (cioè ai fini dell'art. 272 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092).

Nell'odierna udienza il p.m. ha confermato tale richiesta e l'avv. Milesi, per la ricorrente, ha, invece, insistito perché la Fiore venga riconosciuta inabile quanto meno dal 1º gennaio 1958.

DIRITTO

Per il combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, 13 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (e dei corrispondenti artt. 82, primo comma, 86, primo comma, e 272 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092), il diritto a pensione della ricorrente è condizionato, tra l'altro, alla sussistenza della inabilità della medesima a proficuo lavoro alla data della morte del padre (18 settembre 1946) o quanto meno al 1º gennaio 1958, data coincidente con quella di decorrenza delle disposizioni innovatrici della legge 46/1958 (art. 20).

Trattasi di norme che, nell'introdurre il diritto a pensione per gli orfani maggiorenni inabili (art. 12, secondo comma della legge 46/1958), stabilirono la regola generale della sussistenza della inabilità alla data della morte del dante causa (art. 13 stessa legge), regola alla quale fecero eccezione per i casi in cui l'inabilità sussistesse almeno alla data di decorrenza del nuovo beneficio (art. 18 stessa legge).

La questione di legittimità costituzionale di tale deroga di favore con riferimento all'art. 3 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 2/1978, nella quale è stato peraltro precisato (vedasi l'ultima parte) che la questione esaminata riguardava appunto la legittimità della eccezione, non anche la legittimità della regola generale, dato che questa non era stata direttamente ed autonomamente investita da dubbio di costituzionalità.

Ora, una regola generale del tutto analoga vigeva in materia di pensioni di guerra ed è stata dichiarata incostituzionale con sentenza costituzionale n. 37/1975, la quale ha ritenuto contrastanti con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 63 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e il corrispondente art. 51 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui condizionavano il diritto a pensione degli orfani maggiorenni di guerra (e degli orfani maggiorenni di pensionati di guerra, dato il rinvio di cui agli artt. 69 della legge 648/1950 e 59 della legge n. 313/1968) alla sussistenza della loro inabilità da data anteriore alla perdita del genitore.

Questa la motivazione della ritenuta incostituzionalità, motivazione che, com'è di tutta evidenza, non può non valere anche per quanto riguarda le ricordate norme da applicare nel caso all'esame della sezione: « nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili, la distinzione operata dalle norme in esame tra orfani che siano divenuti inabili ad una certa data (prima della maggiore età oppure prima della morte del genitore) ed orfani la cui inabilità sia successivamente insorta, è fonte di discriminazione di situazioni che sono invece oggettivamente identiche. Giova ricordare che il diritto a pensione dell'orfano maggiorenne è direttamente collegato all'evento, incerto nel tempo, della morte del genitore titolare del diritto pensionistico; si può quindi verificare il caso che il genitore pensionato viva a lungo e che alla sua morte la pensione spetti ad un orfano divenuto inabile anche in età avanzata; per contro la pensione non può essere concessa a quell'orfano divenuto inabile anche subito dopo il raggiungimento della maggiore età, che abbia prematuramente perduto entrambi i genitori (v. anche la motivazione della sentenza costituzionale numero 36/1975, di annullamento parziale delle analoghe disposizioni in materia di pensioni di guerra, riguardanti i collaterali maggiorenni inabili).

Un ulteriore profilo di contrasto tra il combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, e 13 della legge n. 46/1958 (e dei corrispondenti artt. 82, primo comma, e 86, primo comma, del t.u. n. 1092/1973) e l'art. 3 della Costituzione; consegue d'altra parte al detto annullamento parziale delle analoghe norme in materia di pensioni di guerra (v. al riguardo anche sezione terza Corte dei conti, ord. n. 40565 del 17 marzo 6 giugno 1978, che ha sollevato questione di l.c. dell'art. 86, primo comma del t.u. n. 1092/1973). Per effetto di tale annullamento si è venuta, infatti, a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra orfani maggiorenni di guerra o di pensionati di guerra e orfani maggiorenni di dipendenti civili o militari dello Stato, per quanto riguarda la disciplina del requisito della inabilità (sull'esigenza di uniformità di disciplina, nascente da « assoluta identità di causa e ragion d'essere tra i due trattamenti pensionistici, entrambi preordinati al soddisfacimento dell'identico fine assistenziale di un soggetto rimasto privo di un sufficiente sostegno materiale », vedasi sentenza costituzionale n. 133/1972, che ha annullato parzialmente norme regolanti i criteri di valutazione delle condizioni di bisogno dei congiunti in modo difforme nel campo delle pensioni ordinarie rispetto alla disciplina vigente in materia di pensioni di guerra).

La rilevanza degli evidenziati profili di illegittimità costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 13 della legge n. 46/1958 (e dei corrispondenti artt. 82, primo comma, e 86 del t.u. n. 1092/1973), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sta nel fatto che, ove cadesse il riferimento temporale desumibile dal combinato

disposto di tali norme (nel qual caso la deroga di favore dell'art. 18 della legge n. 46/1958 e dell'art. 272 del t.u. n. 1092/1973 non avrebbe più alcuna pratica applicazione) acquisterebbe rilievo ai fini di causa il sopravvenire della inabilità della ricorrente dopo la morte del padre e nel corso della causa stessa, per effetto dei nostri principi in materia di *jus superveniens*.

P. Q. M.

La sezione, visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, e 13 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e dei corrispondenti artt. 82, primo comma, e 86, primo comma del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto i profili e nei limiti di cui in motivazione;

Sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Data a Roma, in camera di consiglio, l'11 dicembre 1979.

Il presidente: (firma illeggibile)

85C1298

Ordinanza emessa il 10 luglio 1985 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pugno Cleonice e De Lisi Vincenzo (Reg. ord. n. 579/1985).

Art. 1, commi 9-bis e quater, della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - proroga legale della scadenza contrattuale - dichiarazione di nullità della licenza per finita locazione, già convalidata (artt. 3, 24, 41, 42, 77, 101, 102 e 103 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. n. 586/85 promossa dalla sig.ra Cleonice Pugno ved. Bonfiglio, rapp.ta e difesa dall'avv. Carmelo Lo Cascio, contro l'avv. Vincenzo De Lisi, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Cannizzo.

PREMESSO IN FATTO

che con atto notificato il 25 gennaio 1985, la sig.ra Cleonice Pugno ved. Bonfiglio intimò all'avv. Vincenzo De Lisi licenza per finita locazione *ex art. 67, primo comma, lett. B, e secondo comma, della legge n. 392/1978* in relazione ad un'unità immobiliare sita in Palermo, via Trapani n. 15 piano terzo ed adibita a studio professionale;

che l'intimato avv. Vincenzo De Lisi, proponeva opposizione con comparsa del 18 febbraio 1985 per i motivi che in essa meglio si leggono;

che codesto pretore con ordinanza 19 febbraio 1985 disponeva il rilascio dell'immobile suddetto a carico del conduttore, avv. Vincenzo De Lisi, fissando per l'esecuzione il 28 febbraio 1986;

che all'udienza del 3 luglio 1985 veniva sollevata dalle parti la questione della costituzionalità o meno dell'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 42, 41 e 77 della Costituzione;

che questo decidente si riservava in udienza di esaminare la controversia e di decidere al riguardo;

Ritenuto indubbio che nel caso in esame debba farsi luogo all'applicazione dell'art. 1, comma 9-bis, e 9-quater, del d.l. n. 12/1985 convertito in legge n. 118/1985.

OSSERVA IN DIRITTO

La questione di costituzionalità sollevata dalla locatrice appare non manifestamente infondata.

1) L'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, di conversione del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, in primo luogo, si pone effettivamente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e ciò sotto diversi profili.

Come è noto il legislatore può introdurre delle differenze di trattamento soltanto ove queste siano ragionevoli e giustificate.

Sotto un primo profilo, il trattamento oggettivo di favore introdotto dalla norma impugnata nei confronti dei locatori di immobili adibiti ad uso non abitativo, cui vengono concesse lunghissime proroghe, invece di disporre soltanto la sospensione dell'esecuzione, come previsto per i locatori di immobili adibiti ad uso abitativo, si pone in grave contrasto con la *ratio* ispiratrice non solo dell'intera materia delle locazioni, ma addirittura, della stessa legge 5 aprile 1985, n. 118.

Invero, nel sistema delle locazioni, il legislatore ha sempre favorito l'uso abitativo dell'immobile, essendo esso collegato al diritto all'abitazione, costituzionalmente garantito come valore primario della persona umana ed essenziale per il suo pieno sviluppo, rispetto all'uso non abitativo, che è collegato al diritto della libertà di impresa, valore, senza dubbio, subordinato rispetto a quello della dignità della persona umana.

La norma per cui si solleva l'eccezione di incostituzionalità è, poi, in contraddizione con la stessa *ratio* della legge 5 aprile 1985, n. 118: infatti, il titolo di tale legge fa significativamente riferimento alla alta tensione abitativa e, dunque, alla necessità di soddisfare il diritto costituzionale alla casa; l'art. 2 concerne norme fiscali per l'edilizia abitativa; l'art. 3 un programma di edilizia per far fronte alla situazione abitativa del paese; l'art. 4 un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni.

La disparità introdotta dall'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, è, pertanto, non solo ingiustificata ed illogica, ma sembra dettata dalla volontà legislativa di privilegiare determinati interessi corporativistici e clientelari a soli fini elettorali.

Sotto altro profilo la normativa in argomento, poi, per i contratti di immobili non abitativi soggetti al regime transitorio della legge n. 392/1978 detta, del tutto ingiustificatamente, una disciplina nettamente più favorevole per i conduttori e, correlativamente, più sfavorevole per i locatari, rispetto a quella prevista dagli artt. 27 e seguenti della legge n. 392/1978 per i contratti stipulati dopo il 30 luglio 1978, e ciò particolarmente in relazione alla durata imposta del contratto (cfr. ordinanza 6 maggio 1985, pretore di Roma e ordinanza del pretore di Milano del 14 giugno 1985).

2) L'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, si pone altresì, in contrasto con l'art. 42 della Costituzione che così dispone: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale ».

Tale precetto costituzionale ha sempre posto gli interpreti di fronte all'arduo problema di risolvere il dualismo esistente tra esercizio del diritto di proprietà e funzione sociale.

A tal fine, la giurisprudenza costituzionale, dal canto suo, ha ritenuto opportuno individuare un nucleo essenziale del diritto di proprietà, costituito dal modo standard di utilizzazione del bene, che ne è oggetto, ritenendo tale diritto non comprimibile oltre quei limiti che ne sconvolgano i caratteri fisionomici.

Così, con riferimento ai limiti ed alle restrizioni delle facoltà di godimento e di disposizione, che la funzione sociale consente siano apposti alla proprietà, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto generalmente che la loro più o meno accentuata graduazione trovi il proprio limite in un indennizzo adeguato, che eviti forme surrettizie di traslazione totale o parziale del diritto, o lo svuotamento del suo contenuto, pur rimanendone intatta la titolarità formale.

In ossequio a questa linea interpretativa, la Corte costituzionale affermò la legittimità costituzionale della disciplina vincolistica sulla fondamentale considerazione che essa trovava giustificazione nella gravissima ed eccezionale congiuntura del mercato edilizio e che aveva, perciò, carattere di straordinarietà e temporaneità (Corte costituzionale 15 gennaio 1976, n. 3, e Corte costituzionale 18 novembre 1976, n. 225, in Giur. costituzionale 1976, 1801 ss.) avvertendo però, che, appunto per tale motivo, tale disciplina non poteva perdurare illimitatamente, perché, in tal caso, il diritto di proprietà, in violazione dell'art. 42 della Costituzione, non sarebbe stato tutelato adeguatamente.

Allora la Corte costituzionale ebbe a sollecitare il legislatore ordinario ad approntare nel pieno rispetto del citato art. 42 della Costituzione, una disciplina organica e permanente della materia.

Venne così emanata la legge 27 luglio 1978, n. 392, con la quale venne instaurato un regime diverso da quello del blocco e vennero emanate le necessarie norme transitorie, incidenti anch'esse sulla durata del rapporto locatizio, dirette a regolare il passaggio necessariamente graduale dalla precedente alla nuova disciplina.

La legge 25 marzo 1982, n. 94, di conversione del d.l. 25 gennaio 1982, n. 9, prorogò ulteriormente di due anni le scadenze delle locazioni di immobili, non destinati ad uso abitativo, limitatamente a quelle già soggette a proroga ai sensi dell'art. 67, primo comma lettere a), b) e c) della legge 27 luglio 1978, n. 392 (articolo 15-bis primo comma).

La consulta, immediatamente investita della legittimità costituzionale di tale norma, con la sentenza n. 89 del 5 aprile 1984, affermò che l'ulteriore proroga disposta dall'art. 15-bis, primo comma della legge 25 marzo 1982, n. 94, costituiva « una non lieve anomalia nel quadro normativo conseguente alla citata legge n. 392/1978 e che, "pur" avvertendo le serie preoccupazioni e perplessità che la norma impugnata può destare ritenne tuttavia di escluderne l'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 42 della Costituzione in quanto essa risulta sostanzialmente diretta a costituire l'ulteriore e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova disciplina, senza che possa consentirsi un analogo intervento legislativo ». (Nello stesso senso anche la Corte costituzionale ord. 28 marzo 1985, n. 87, pubbl. in G.U. n. 85-bis del 10 aprile 1985).

Il legislatore, invece, disattendendo totalmente tale inequivoco monito della Corte costituzionale, con l'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, di conversione del d.l. 17 febbraio 1985, n. 12, ha introdotto, e per di più soltanto per gli immobili adibiti ad uso non abitativo, una lunghissima ed automatica proroga di sei o nove anni.

Sommando tale lunghissima proroga a quelle già concesse dall'art. 67 della legge n. 392/1978 e dall'articolo 15-bis della legge n. 94/1982 per le locazioni ad uso diverso da quello di abitazione (ad eccezione di alberghi e pensioni), si perviene a periodi di tempo lunghissimi, che vanno dai 14 anni per i contratti successivi al 1973 (sei anni *ex art.* 67, lett. c), della legge n. 392/1978, più due anni *ex art.* 15-bis, della legge numero 94/1982, più sei anni con questa legge) ai 12 anni e 5 mesi per i contratti anteriori al 1964 (quattro anni *ex art.* 67 della legge n. 392/1978, più due anni *ex art.* 15-bis, della legge n. 94/1982, più cinque mesi legge n. 377/1984, più sei anni con la legge attuale).

E ciò senza contare le precedenti proroghe intervenute a far tempo dal r.d.l. 19 giugno 1940, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727.

In definitiva, tale ulteriore proroga, conferendo carattere di ordinarietà al regime vincolistico, rappresenta praticamente una forma impropria e larvata di espropriazione, non accompagnata da un equo indennizzo, con conseguente violazione del secondo e del terzo comma, dell'art. 42, della Costituzione.

Si è poi già detto che, in base al precetto costituzionale, ogni limite posto al diritto di proprietà è legittimo soltanto nella misura in cui è fondato su ragioni di utilità sociale.

Nella norma in specie tali ragioni di utilità sociale non esistono.

Invero, non può dirsi che l'intendimento del legislatore sia quello di tutelare il contraente più debole, posto che la normativa prescinde totalmente dalle condizioni economiche dei locatori e dei conduttori.

Anzi quest'ultima proroga costituisce un premio per i commercianti, gli artigiani ed i professionisti, che si sono arricchiti con i sopraprofiti di guerra, con il mercato nero, non pagando i dovuti tributi all'erario e denunziando redditi annuali addirittura inferiori a quelli di un qualsiasi lavoratore dipendente.

Si è al paradosso: si premiano i reprobì e si umiliano i piccoli proprietari di case, che hanno fiduciosamente investito i loro risparmi nella c.d. « proprietà » immobiliare, forse memori dell'antica concezione che del diritto di proprietà avevano gli antichi romani, quale *ius utendi, fruendi et abutendi* (cfr. ord. 6 maggio 1985 pretore di Roma, ord. 14 giugno 1985 pretore di Milano; ord. 15 maggio 1985 trib. di Genova).

3) L'art. 41 della Costituzione riconosce tra i diritti fondamentali anche quello dell'esercizio della libertà di iniziativa, diritto che, indubbiamente, comprende anche la libertà di investire la propria ricchezza in beni produttivi.

Anche il diritto della libertà di iniziativa economica, come già il diritto di proprietà, può subire delle limitazioni in presenza di superiori ragioni di utilità sociale.

Ora non v'è dubbio che, con la proroga di sei o nove anni, concessa dall'art. 1, comma 9-bis, della legge 5 aprile 1985, n. 118, di conversione del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, che si è aggiunta ad altre precedenti, il diritto costituzionalmente garantito della libertà di iniziativa economica venga ad essere gravemente pregiudicato.

E', infatti, facilmente comprensibile come colui che abbia investito il proprio danaro nell'acquisto di immobili ad uso non abitativo per condurli in affitto e trarne dei proventi, non è libero di reinvestire immediatamente tale denaro in altro modo vendendo l'immobile, a meno che non riesca a trovare un acquirente disposto a subentrare nella sua qualità di locatario.

Non gli resterà che rassegnarsi ad aspettare lo scadere del sesto o nono anno, sperando che, nel frattempo, il legislatore non introduca ulteriori proroghe.

Né tale limitazione del diritto di iniziativa economica è giustificato dalla presenza di superiori interessi di utilità sociale, perché, come già si è superiormente esposto a proposito del diritto di proprietà, la legge prescinde totalmente dalle condizioni economiche dei locatori e dei conduttori.

4) In base all'art. 77 della Costituzione, poi, il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge solo nei casi di straordinaria necessità ed urgenza mentre, nell'emanazione della norma in esame, il Governo è ricorso allo strumento del decreto-legge senza che tali requisiti legittimanti esistessero.

Né si dica che rientri nella discrezionalità politica del Governo accertare l'esistenza dei predetti requisiti di necessità ed urgenza, posto che anche l'attività politica, pur se caratterizzata dall'assoluta libertà, di fini, trova un ostacolo insuperabile nel rispetto delle norme costituzionali e, di fronte al frequente e generalizzato ricorso da parte del Governo, allo strumento del decreto-legge, i più insigni costituzionalisti non hanno risparmiato le loro critiche più severe.

Il Parlamento viene di fatto esautorato dalla sua funzione legislativa e, mediante decreti leggi, vengono introdotte importantissime riforme che, invece, abbisognerebbero di un più ponderato dibattito tra tutte le forze politiche.

Né a tali gravi deficienze riesce a supplire la successiva conversione in legge da parte del Parlamento, prevista dalla Costituzione, che, essa, è eccessivamente condizionata da delicatissimi problemi di equilibri e di maggioranze politiche.

I compilatori della legge 27 luglio 1978, n. 392, si erano proposti di introdurre una disciplina unitaria e definitiva; tale legge, invece, ha continuato a subire continue modifiche, intervenute per lo più mediante il ricorso a decreti legge, frettolosamente emanati sotto la spinta di disagi sociali periodicamente ricorrenti e privi di una visione organica del problema locativo che hanno ottenuto il solo risultato di perpetuare la rigidità del mercato abitativo, riproducendo ed accentuando proprio tutti gli squilibri per porre rimedio ai quali essi erano stati emanati.

5) Anche se non espressamente sollevata dalle parti in causa, il decidente ritiene di dovere sollevare d'ufficio la questione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 9-*quater*, della legge 5 aprile 1985, n. 118, di conversione del d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12, anche essa applicabile alla presente controversia.

Ben vero, a parere del giudicante, non è dubbio alcuno, che detta norma, sia in contrasto anche con gli artt. 24, 101, 102 e 103 della Costituzione.

Essa, infatti, stabilendo la sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti di rilascio per finita locazione, senza alcuna limitazione, viene a trovolgere anche i provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, violando così i disposti costituzionali sopradetti, che si pongono a fondamento del principio di intangibilità della funzione giurisdizionale.

L'anzidetta norma, infatti, negando tutela giurisdizionale in via esecutiva al cittadino che ha già ottenuto in giudizio una pronunzia definitiva ed immodificabile a sé favorevole, contravviene così palesemente al principio dell'intangibilità del giudicato.

In tal modo viene ad essere così calpestato il principio della divisione dei poteri, uno dei principi cardini sui cui ogni moderno Stato democratico si fonda (cfr. Domenico Piombo, locazioni di immobili urbani ad uso diverso da abitazione, in Foro It. 1985, V, col. 109 e seguenti).

Per tutti i motivi sopra esposti, ritenuto che la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 9-*bis* e comma 9-*quater*, della legge 5 aprile 1985, n. 118, in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 42, 41 e 77 della Costituzione appare non manifestamente infondata e che la stessa è rilevante ai fini della decisione della causa, non potendosi prescindere dalla applicazione delle norme, della cui costituzionalità si dubita.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 9-bis e comma 9-quater, della legge 5 aprile 1985, n. 118, in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 42, 41 e 77 della Costituzione, nella parte in cui prevede il rinnovo obbligatorio per altri 6 anni dei contratti relativi ad immobili ad uso non abitativo alle scadenze di cui all'art. 67 della legge n. 392/1978, poi prorogate dall'articolo 15-bis del d.-l. n. 9/1982, e nella parte in cui si dichiara la nullità della licenza per finita locazione, già convalidata;

Sospende il procedimento indicato in epigrafe e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 10 luglio 1985

Il pretore: SANTANGELO

Ordinanza emessa il 17 ottobre 1983 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 luglio 1985) dalla commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Maccaferri Franco contro l'ufficio ii.dd. di Roma (Reg. ord. n. 529/1985).

Art. 15, primo comma, lett. b), della legge 6 aprile 1977, n. 233: Imposta reddito persone fisiche - dividendi che provengono da fonti situate negli Stati Uniti ed ivi tassati alla fonte - detraibilità della imposta pagata limitatamente all'8 per cento dell'ammontare dei dividendi (artt. 3 e 53 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso di Maccaferri Frank detto Franco nato a Padova il 2 marzo 1914 e domiciliato in Roma, via Tommaso Salvini, 2/A, contro il primo ufficio distrettuale delle ii.dd. di Roma.

Oggetto: Ruolo Irpef 1979.

Con cartella esattoriale ruolo febbraio 83/01 numero contribuente 352669/18/F il primo ufficio distrettuale delle ii.dd. di Roma iscriveva a ruolo una differenza di Irpef rispetto a quanto versato dal contribuente per l'anno 1979, con soprattassa ed interessi, non avendo ammesso in detrazione le imposte pagate dallo stesso negli U.S.A. mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su dividendi e interessi da « trusts ».

Ricorreva tempestivamente il contribuente lamentando la violazione del « principio del rapporto fra imposta e capacità contributiva, sia quello del divieto della doppia imposizione e da ultimo della convenzione in materia fiscale e successive ratifiche esistenti fra Italia e U.S.A. ».

Successivamente, con memoria aggiunta, il difensore del contribuente avv. Attilio Serafini approfondiva quanto accennato nel ricorso principale e chiedeva l'annullamento del ruolo poiché l'iscrizione violava gli artt. 3 e 53 della Costituzione trattando in modo differente i dividendi percepiti in Italia e quelli percepiti all'estero.

L'ufficio da parte sua, con nota del 10 ottobre 1983, prot. 17711, comunicava che era in corso provvedimento di sgravio parziale in quanto, per la verità, non era stata riconosciuta in detrazione, al contribuente, neanche la parte di imposta pagata negli U.S.A. e detraibile ex art. 15 della legge 19 luglio 1956, n. 943.

Chiedeva, pertanto, la reiezione del ricorso per la iscrizione residua.

Va subito chiarito che esiste, sin dal 30 marzo 1955, una convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America che, all'art. 15, primo comma, lett. b), testualmente recita « per i dividendi che provengono da fonti situate negli Stati Uniti e ivi tassati, l'Italia concede una detrazione dell'8% dell'ammontare di tali dividendi ».

Successivamente, il 13 dicembre 1974, pur essendo state apportate radicali modifiche al sistema impositivo diretto e indiretto italiano, i due Governi si accordarono nel senso di mantenere provvisoriamente in vigore la Convenzione ai fini dell'Irpef e dell'Irpeg « al fine di consentire la continuità nell'applicazione della Convenzione stessa ».

Così operando si è giunti al 1983 senza che la predetta Convenzione subisse modifiche e prescindendo da ciò che stava avvenendo in Italia e cioè una vera e propria rivoluzione legislativa.

Al fine di rimanere strettamente nell'argomento in questione, e cioè tassazione ai fini Irpef di dividendi, basti pensare che dal 1974 al 1979 il nostro legislatore ha abolito la cedolare secca e introdotto il credito d'imposta stravolgendo quello che era il sistema impositivo vigente all'epoca della stipula della Convenzione (1955).

Allo stato quindi della legislazione italiana all'epoca di riferimento (1979) il riconoscimento in detrazione delle imposte pagate in U.S.A. sui dividendi nella misura fissa dell'8% e senza possibilità di beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, appare ingiustificato e ingiustificabile nonché lesivo della parità dei cittadini di fronte alla legge.

Il ricorso potrebbe essere accolto strumentalmente al riconoscimento della incostituzionalità della norma impositiva di cui alla citata Convenzione, sussistendo, pertanto, la rilevanza ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sembra infatti, alla commissione che la sollevata questione superi la soglia della non manifesta infondatezza.

E' documentato in atti che il contribuente ha pagato in U.S.A. imposte dirette per ritenuta alla fonte, nella misura del 30% dei dividendi percepiti nel 1979.

Di conseguenza dichiarava in Italia i predetti dividendi e detraeva le imposte pagate all'estero. Avendo recuperato, l'ufficio, a tassazione la parte di imposte eccedente l'8% come previsto dall'art. 15 della Convenzione con gli U.S.A. già citata si è venuta a determinare una evidente e palese doppia imposizione su quella parte dei dividendi (per la precisione il 22%) che trattenuti alla fonte in U.S.A. concorrono nuovamente a formare il reddito in Italia in virtù della limitazione sopradetta.

In altri termini, e ragionando su cento lire, il contribuente ha percepito 70 lire nette in U.S.A.; ha dichiarato in Italia le cento lire nel suo coacervo dei redditi detraendo le imposte (30 lire) pagate all'estero; si è visto recuperare 22 lire a tassazione (30-8) per cui non v'è dubbio che sulle 22 lire di imposte pagate negli Stati Uniti e non riconosciute in detrazione in Italia paga l'Irpef e scaturisce quella doppia imposizione che la Convenzione del 30 marzo 1955 voleva evitare con violazione manifesta degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha sancito con univoca giurisprudenza che « a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi » (così testualmente la sentenza 120 del 1972) mentre ben altro trattamento tributario riserva la legge 16 dicembre 1977, n. 904, ai percettori di dividendi in Italia da società ed enti italiani.

In conclusione la commissione visto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lett. b), della « Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito » approvata e resa esecutiva, previo scambio di note diplomatiche, con legge 6 aprile 1977, n. 233, e decorrenza 1° gennaio 1974 nella parte in cui non prevede la detraibilità delle imposte pagate negli U.S.A., per ritenuta alla fonte, sui dividendi colà percepiti né prevede alcun credito d'imposta come previsto per i dividendi percepiti in Italia dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

-P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lett. b), della « Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito » approvata e resa esecutiva, previo scambio di note diplomatiche, con legge 6 aprile 1977, n. 233, nella parte in cui non prevede la detraibilità delle imposte pagate all'estero se non nella misura fissa dell'8% e non concede il credito d'imposta che è concesso a chi percepisce, in Italia, utili dalle società indicate nell'art. 2, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 17 ottobre 1983

Il presidente: LIPARI

85C1087

Ordinanza emessa il 24 aprile 1985 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bellati Germana e Rossi Carla (Reg. ord. n. 503/1985).

Art. 1, settimo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. nella legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazione immobili urbani - uso di abitazione - sospensione della esecuzione degli sfratti - decadenza dalla sospensione per morosità applicabile soltanto agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 2688/1985 r.g. promosso con ricorso del 12 febbraio 1985, notificato il 1° marzo 1985, da Bellati Germana ved. Turba, con il proc. dom. dott. Alfredo Quattrocchi Rosmi Gervasoni, via Pietro Calvi n. 9, Milano, ricorrente, contro Rossi Carla, con il proc. dom. avv. Bruna Gabardi Vanoli, via Lusardi n. 1, Milano, resistente;

A scioglimento della riserva;

Premesso che Bellati Germana ved. Turba ha chiesto dichiararsi la conduttrice Rossi Carla decaduta, in applicazione dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 25/1980, dal beneficio della sospensione dello sfratto disposto nei suoi confronti con provvedimento 22 giugno 1983 del pretore di Milano, che ha contestualmente fissato per l'esecuzione, ex art. 56 della legge n. 392/1978, il giorno 30 maggio 1984;

Precisato che l'esecuzione del provvedimento di rilascio ora menzionato è attualmente sospesa a norma dell'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, numero 118);

Ritenuta sussistente, in base agli atti, la lamentata situazione di morosità della conduttrice nel pagamento del dovuto per indennità di occupazione ed oneri accessori;

O S S E R V A

Deve escludersi l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 6, terzo comma, del d.l. n. 629/1979, convertito nella legge n. 25/1980 (che prevedeva la decadenza del conduttore dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso, qualora costui non avesse adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 4 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, e cioè non avesse corrisposto al locatore l'intero « equo canone » e gli oneri accessori), giacché tale disposizione — come questo pretore ha già avuto occasione di rilevare nell'ampia motivazione dell'ordinanza emessa il 16 ottobre 1984 nel procedimento numero 16620/84, Gisonno contro Tripodi — aveva carattere eccezionale e temporaneo ed il suo ambito di operatività si è esaurito con il decorso dei termini di sospensione degli sfratti previsti dallo stesso d.l. numero 629/1979.

Al risultato perseguito attraverso la diretta applicazione del citato art. 6 non sembra si possa pervenire, d'altro lato, mediante l'applicazione in via analogica (per *analogia iuris*) dell'istituto della perdita del beneficio del termine per l'adempimento dell'obbligazione, di cui all'art. 1186 del cod. civ. (v., invece, in tal senso: pret. Monza 11 luglio 1984, Gattillo contro Francavilla), dovendosi considerare che la *ratio* di tale disposizione non trova riscontro nella situazione qui esaminata (anche a questo proposito v. l'ordinanza 16 ottobre 1984 di questo pretore).

Poiché si tratta nella specie di sospensione dell'esecuzione dello sfratto disposta *ex lege*, e non con un provvedimento giurisdizionale (ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, ovvero ai sensi degli artt. 10 e segg. del d.l. n. 9/1982), sarebbe, poi, fuori luogo ipotizzare una abbreviazione del termine finale della sospensione in atto attraverso l'uso dei poteri di revoca o modifica del provvedimento ordinatorio della esecuzione riconosciuti al giudice dell'esecuzione dalla Cassazione con riferimento al provvedimento di fissazione della data di esecuzione *ex art.* 56 della legge n. 392/1978 citata (v.: Cass. 21 aprile 1983, n. 2746; Cass. 14 maggio 1983, n. 3322; Cass. 15 febbraio 1985, n. 1289).

D'altra parte, la normativa attualmente vigente in tema di sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili ad uso abitativo ubicati nelle zone ad « alta tensione abitativa » (che comprendono il comune di Milano, in cui è sito l'immobile *de quo*), e cioè l'art. 1, dal primo al settimo comma, del d.l. n. 12/1985, non prevede — in termini generali — alcuna sanzione di decadenza per il conduttore che, condannato al rilascio dell'abitazione per finita locazione, dopo la cessazione del contratto si renda inadempiente nel pagamento del dovuto; ma prevede tale sanzione soltanto nei confronti dei soggetti condannati al rilascio di un immobile abitativo che siano « titolari di assegnazione di alloggi... di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata » o « acquirenti di alloggi di edilizia agevolata » (quinto, sesto e settimo comma dell'art. 1), i quali possono beneficiare di un periodo di sospensione dello sfratto più lungo.

La disposizione qui da ultimo riassunta (art. 1, settimo comma, del d.l.) esclude dunque, per la specifica e tassativa indicazione dei soggetti ai quali si riferisce e per il suo carattere di eccezione alla regola della sospensione degli sfratti fino alle scadenze stabilite, che l'ambito dei destinatari della sanzione ivi prevista possa essere allargato a soggetti non assimilabili nelle categorie di cui ai precedenti quinto e sesto comma, ed al contempo può assumersi (a meno di ritenerla pleonastica ed inutile) come implicita conferma, proveniente dal legislatore, del fatto che l'art. 6 del d.l. n. 629/1979 non è più in vigore.

La regola della fruibilità della sospensione *ex lege* dell'esecuzione dello sfratto da parte del conduttore rimasto inadempiente alle sue obbligazioni principali non può ritenersi, tuttavia, conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Ed invero, posto che la sanzione della decadenza di cui al citato settimo comma dell'art. 1 del d.l. n. 12/1985 è operativa in qualsiasi momento del periodo di sospensione dell'esecuzione *ex* quinto e sesto comma, e non soltanto nel periodo ulteriore rispetto ai termini generali di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, appare fondato ritenere che la limitazione del campo di applicazione della sanzione medesima violi l'art. 3, primo comma, della Costituzione: non esiste infatti alcuna valida ragione per ricollegare conseguenze giuridiche differenti alla identica situazione di morosità del conduttore, secondo che questi abbia, o meno, lo *status* di assegnatario o di acquirente di un alloggio di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata; e la diversità di disciplina in argomento si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento sia tra conduttori che tra locatori.

Ciò considerato; ritenuto che la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.l. n. 12/1985 (già sollevata, da questo pretore, anche in relazione ad altri profili, con ordinanza 13 aprile 1985, nel procedimento n. 30944/84 r.g., Imm. Nuova Argentea S.r.l. contro Fanizzi) è rilevante nel procedimento in esame, giacché l'accoglimento o meno della domanda dipende dalla soluzione che ne verrà data.

Considerato che sulla rilevanza della questione non può avere alcuna incidenza la previsione che la pronuncia della Corte costituzionale interverrà quando saranno già scaduti i termini di sospensione fissati dall'art. 1, secondo comma, del d.l. n. 12/1985.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza ai fini della definizione del procedimento;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, settimo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, nella parte in cui la sanzione della decadenza dal beneficio della sospensione della esecuzione dello sfratto, da esso prevista, non è applicabile al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti quinto e sesto comma, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento indicato in epigrafe e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 24 aprile 1985

Il pretore: PIOMBO

85C1103

Ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra il presidente della commissione provinciale di controllo di Messina e Russotti Rosario ed altri (Reg. ord. n. 505/85).

Art. 6 del d.P. regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3: Sicilia - legge elettorale dei consigli comunali - esclusione della possibilità di far parte dello stesso consiglio comunale per gli affini in primo grado (artt. 3 e 51 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa elettorale iscritta al n. 1387/84 reg. gen., parte seconda, e vertente tra il presidente *pro-tempore* della commissione provinciale di controllo di Messina rappresentato e difeso come per legge dall'avvocatura distrettuale di Stato di Messina, presso i cui uffici ha domicilio legale, ricorrente, contro Russotti Rosario, nato a Taormina il 16 marzo 1951, elettivamente domiciliato in Messina, via C. Battisti, 175, presso lo studio dell'avv. Roberto Noschese che lo rappresenta e difende per mandato in atti, resistente, e nei confronti del consiglio comunale di Taormina.

Oggetto: Impugnazione delibera n. 395 in data 11 luglio 1984 del consiglio comunale di Taormina ed incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 6 del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3.

Il presidente della commissione provinciale di controllo di Messina, con ricorso del 21 agosto 1984 espose: in esito alla consultazione elettorale del 24-25 giugno 1984 per il rinnovo del consiglio comunale di Taormina, erano stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale, tra gli altri, Garipoli Nicolò (lista DC) ed il di lui genero Russotti Rosario (lista P.S.I.). Versando i due in un rapporto di affinità di primo grado, prevista come causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, il consiglio comunale, nella seduta dell'11 luglio 1984 dedicata alla convalida degli eletti, anziché rilevare tale incompatibilità, per altro espressamente denunciata in seno all'assemblea ed escludere dal collegio, in applicazione dell'art. 58, primo comma, del citato d.p.r.s. n. 3/1960, il Russotti, in quanto eletto in una lista che aveva riportato una cifra elettorale meno elevata di quella conseguita dalla lista in cui era risultato eletto il suocero Garipoli, ne aveva invece illegittimamente convalidata l'elezione. Chiedeva, quindi, (testuale) che venisse « dichiarata l'esistenza del denunciato impedimento a carico di Rosario Russotti » e che venisse « per l'effetto pronunciata la estromissione dello stesso consiglio comunale di Taormina ».

Con lo stesso ricorso rilevava l'ineleggibilità, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del d.p.r.s. n. 3/1960, nei confronti di Bonaventura Aldo, dipendente dell'Azienda di soggiorno e turismo di Taormina, e D'Agostino Carmelo e Ranieri Eugenio, dipendenti dell'u.s.l. n. 40 nel cui ambito territoriale è ricompreso il comune di Taormina.

Il Russotti resisteva con controricorso del 31 ottobre 1984 e sollevava preliminarmente eccezione di incostituzionalità dell'art. 6 del d.p.r.s. n. 3/1960 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione in relazione alla « novella » introdotta in materia dal legislatore nazionale nel 1981 (la legge n. 154/1981) che ha appunto abrogato (art. 10, n. 2) gli artt. 16 e 78 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le cui disposizioni sono state pedissequamente recepite nella citata disposizione legislativa regionale (il d.p.r.s. n. 3/1960) appunto agli artt. 6 e 58.

Chiedeva, quindi, che gli atti venissero rimessi alla Corte costituzionale, previa sospensione del processo.

Nel merito, chiedeva, apoditticamente che il ricorso venisse dichiarato « inammissibile, improponibile ed infondato ».

Con sentenza dell'11 febbraio 1985, questo tribunale, rigettava nel merito il ricorso proposto nei confronti del Bonaventura, D'Agostino e Ranieri (dopo aver respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso medesimo, proposta dai predetti) ed ordinava lo stralcio del ricorso proposto nei confronti del Russotti, disponendo che si provvedesse con separata ordinanza.

Ciò posto, va ricordato che in un'analogha procedura instaurata nei confronti dello stesso Russotti dallo elettore (e neo eletto) del comune di Taormina, Longo Eugenio, questo tribunale, con ordinanza dell'11 ottobre 1984, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale ed, in sintonia col detto provvedimento, il tribunale osserva: la richiesta preliminare del controricorrente Russotti è da accogliere: secondo l'art. 6 della citata norma regionale (che ripete testualmente la lettera dell'art. 16 della citata disposizione legislativa nazionale) « non possono contemporaneamente far parte dello stesso consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato », mentre l'art. 58 della disposizione legislativa regionale, parallelamente a quanto disposto dall'art. 78 della legge nazionale, dice, con qualche lieve modifica rispetto alla legge nazionale, quale dei congiunti di cui all'art. 6 portati nel consiglio dalle « elezioni », deve rimanere eletto (quello appartenente alla lista che ha riportato la cifra di lista più alta — è il caso in esame — o quello che ha riportato la più alta cifra individuale nel caso che i congiunti appartenano alla stessa lista).

Per come è noto — da ultimo — la legge nazionale 23 aprile 1981, n. 154, ha rielaborato la normativa precedente in materia ed ha apportato notevoli modifiche in ordine alla capacità ed ai requisiti di accesso alle cariche pubbliche, dettando nuove norme in tema di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere comunale, provinciale e regionale. Ed appunto nel rielaborare l'intera materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità, ha tra l'altro espressamente abrogato (art. 10, n. 2, della legge n. 154/1981) i citati artt. 16 e 78 del d.P.R. n. 570/1960 che vietavano la contemporanea presenza nello stesso consiglio comunale, provinciale e regionale agli affini di primo grado (oltre che ai coniugi, agli ascendenti etc.). E' per altro vero che ai sensi degli artt. 14, lett. o) e 15 dello statuto della regione siciliana (approvato con r.d.l. 15 maggio 1946) la regione siciliana ha potestà primaria in materia di elettorato passivo, sicché, in relazione a tale materia, le innovazioni introdotte dalla legge nazionale non si estendono alla regione siciliana. Ma è pur vero che, specialmente in materia di elettorato passivo, in cui è particolarmente avvertito il bisogno di una disciplina uniforme valida in tutto il territorio nazionale, la regione siciliana, nell'avvalersi di tale potestà legislativa primaria, non può introdurre o mantenere norme che derogano al principio dell'art. 51 della Corte costituzionale che riconosce la possibilità a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, a meno che non ci si trovi in presenza di categorie di soggetti « esclusivi; della regione ed, in ogni caso, per motivi adeguati, ragionevoli e finalizzati alla tutela di un interesse generale » (v. Corte costituzionale 26 giugno 1969, n. 108). E non pare che il mancato adeguamento della norma regionale alla citata legge nazionale che, ispirandosi « ai mutati aspetti della vita sociale oltre che essere rispondente alle esperienze ed ai risultati di un ventennio della precedente normativa, ha abrogato le suddette cause di incompatibilità o di ineleggibilità « sopravvenute » (!), trovi giustificazione in una peculiare « situazione » regionale.

In tale solco non può certo ricondurla l'accento alla particolare sensibilità dei siciliani ai vincoli di parentela, prospettato in sede di discussione dal difensore del ricorrente. Tralasciando ogni altra ovvia considerazione, non si può dire che tale « sensibilità » sia patrimonio preponderante (se non esclusivo) della gente di Sicilia, né che esso costituisca un « motivo adeguato e ragionevole ». Non appare in conseguenza manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'enunciato legislativo contenuto negli artt. 6 del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, che, mantenendo il vecchio « principio che vieta la possibilità di far parte dello stesso consiglio comunale (per quel che interessa il caso di specie), agli affini in primo grado, contraddice, senza un'apparente giustificazione, a quel principio di uguaglianza all'accesso alle cariche pubbliche, struttura portante di uno stato democratico, sancito dall'art. 51 della Costituzione oltre che al più ampio principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione.

In conseguenza, stante anche la sua rilevanza, la questione va rimessa alla decisione della Corte costituzionale ed il presente giudizio va sospeso, in adesione anche alle conclusioni formulate in via principale dal p.m. d'udienza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del resistente in ordine all'art. 6 del d.p.r.s. 20 agosto 1960 in relazione all'inciso che esclude la possibilità di far parte dello stesso consiglio comunale per gli affini in primo grado in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ordinando che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato, e della giunta regionale siciliana.

Così deciso in Messina l'11 febbraio 1985.

Il presidente relatore: ROMANO

Ordinanza emessa il 9 maggio 1985 dal tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Credito Italiano e I.N.A.I.L. (Reg. ord. n. 506/1985).

Art. 1, primo e quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: Previdenza ed assistenza - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - obbligo assicurativo per lavoratori subordinati addetti a macchine elettriche, anche in assenza di un rischio concreto (artt. 3 e 38 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ritenuto che avanti alla Corte costituzionale pendano giudizi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per la parte in cui lo stesso supera l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine elettriche o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali macchine, anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio, con riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione (Vedi ordinanze: trib. Bologna 5 novembre 1980 in *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1981; trib. Vercelli 4 giugno 1982 in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 23 marzo 1983; trib. Vercelli 4 giugno 1982 in *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1983; pretore Roma 8 marzo 1984 in *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 7 novembre 1984;

Ritenuto che la suddetta questione appare rilevante ai fini del presente giudizio essendo assolutamente identica a quella ravvisabile nel giudizio medesimo e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 e 38 della Costituzione e l'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussiste in concreto alcun rischio d'infortunio, per contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

b) sospende il giudizio in corso;

c) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

d) dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Sondrio, addì 9 maggio 1985

Il presidente: (firma illeggibile)

85C1105

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spavenia, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. FAGGI DORÀ ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO, G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LASATE
Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ **FORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
- ◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessone, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

- ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Verceili)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calloratlde, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tuller, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza del Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - BANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni pillo

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85092221